

Il quadro RT di UNICO Persone Fisiche 2016: le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva

Federico Gavioli

Il Quadro RT del modello Unico Persone Fisiche deve essere utilizzato per rilevare la tassazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di natura finanziaria, per le partecipazioni non quotate rivalutate e per l'opzione di affrancamento dei titoli e di altre attività finanziarie

Il quadro RT di Unico Persone Fisiche 2016, fascicolo 2, deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, partecipazioni qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del DPR 917/86.

PF
PERSONE FISICHE
2016
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2015

REDDITI
QUADRO RT

Plusvalenze di natura finanziaria

Mod. N.

Le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 per cento

Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella Sezione I – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%, sono quelli derivanti da:

☐ cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Rientra in questa Sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “black list”. Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Devono, inoltre, essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari o inferiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero

qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25% dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore;

cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui;

contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;

cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter, c-quater e c-quinquies, del comma 1 dell'articolo 67 del DPR 917/86, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, c. 1-quater, del DPR 917/86). Fra le minusvalenze di cui alla lettera c-ter si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. Non vanno, invece, esposte nella Sezione in commento, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari anche di diritto estero, superiori al 5% del patrimonio del fondo, indicate nel comma 3-bis dell'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'art. 8, del decreto-legge n. 70 del 2011, in quanto per le stesse si applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 68, del DPR 917/86.

SEZIONE I		Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%	
ATUITO	RT1	Totale dei corrispettivi	,00
	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²) ³	,00
	RT3	Plusvalenze (RT1 - RT2 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00
	RT4	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹) Sez. II ²	,00
	RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹) ²	,00
	RT6	Differenza (RT3 col. 2 - RT4 col. 3 - RT5 col. 2)	,00
	RT7	Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT6)	,00
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00
	RT9	Plusvalenza non reinvestita (start up) ¹	Imposta rideterminata start up ²
	RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00
	RT11	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

Come si determina la plusvalenza

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquisto, aumentato di ogni altro onere. Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l'art. 68, c. 6, del DPR 917/86, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta.

Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006, si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento

La Sezione II – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento - di Unico Persone Fisiche 2016, deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del DPR 917/86, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%					
RT21	Totale dei corrispettivi				,00
RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²)			³	,00
RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00		²	,00
RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹)	,00	Sez. I ²	³	,00
RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹)	,00		²	,00
RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)				,00
RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)				,00
RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				,00
RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00

Per quanto concerne l'individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo precedente, fatte salve le precisazioni di seguito fornite.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 66 del 2014, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c-quater del DPR 917/86 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del citato DPR 917/86, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92%, se sono realizzati dall'1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, c. 5, del DPR 917/86 e 6, c. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

In caso di esercizio dell'opzione, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del DPR 917/86, realizzate a partire dall'1 luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

La sezione III – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate – del modello Unico Persone Fisiche 2016, essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, c. 1, lett. c, del DPR 917/86, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5% del patrimonio del fondo.

Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione a titolo oneroso è stata effettuata:

✓ quelle poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare;

✓ per le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dall'1 gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le

associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.

SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	RT61	Totale dei corrispettivi delle cessioni	(vedi istruzioni ¹)	2		,00	
	RT62	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	2		,00	
	RT63	Plusvalenze (RT61 – RT62)	(ovvero Minusvalenze ¹)	2		,00	
	RT64	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti				,00	
	RT65	Differenza (RT63 col. 2 – RT64)				,00	
	RT66	Imponibile				,00	
	RT67	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)				,00	
	RT68	Plusvalenza non reinvestita (<i>start up</i>)	¹	²	³	⁴	,00
	RT69	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato					,00

1 giugno 2016
 Federico Gavioli